



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI

ART. 1 - Il Comune di Uzzano, nell'ambito delle attribuzioni in materia di assistenza sociale, promuove soggiorni estivi a favore della popolazione anziana.

ART. 2 - Possono presentare domanda di ammissione ai soggiorni estivi i soggetti, residenti nel Comune, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Età pensionabile**
- b) Titolari di pensione**
- c) Titolari di assegno di invalidità civile di età superiore a 55 anni.**
- d) Coniuge e/o convivente del richiedente**

ART. 3 – Il costo del soggiorno è diversificato per utente in base al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Il coniuge o il convivente del richiedente che non sia in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 lett. A-b-c- paga l'intera quota. L'agevolazione è applicata ad un solo soggiorno per anno (il primo in ordine di tempo). Ad ulteriori soggiorni è possibile partecipare pagando l'intera quota.

ART. 4 - Le domande di ammissione ai soggiorni estivi potranno essere effettuate presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune nei termini annualmente stabiliti e opportunamente pubblicizzati, allegando la seguente documentazione:

- a) In caso di richiesta di prestazione agevolata (partecipazione del Comune al costo del soggiorno): dichiarazione sostitutiva, riguardante le condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza (nucleo composto dall'utente e coniuge/convivente coabitante legato da vincoli affettivi) prevista dall'Art. 4, comma 1, del D. Lgs. N. 109/98 nonché dai relativi decreti attuativi, rilasciata sul modello approvato con D.M. 29/7/1999**
- b) Certificato del medico attestante la capacità dell'utente alla partecipazione al soggiorno prescelto**

ART. 5 – L'esame delle domande per l'ammissione ai soggiorni estivi e la determinazione delle quote di partecipazione alla spesa sono di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune che svolgerà le funzioni attribuite nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento.

ART. 6 – Le quote di partecipazione al costo del servizio sono stabilite sulla base del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del richiedente, nonché del collocamento di tale indicatore in uno specifico scaglione di I.S.E.E. a cui corrisponde la tariffa percentuale da pagare, sulla scorta della seguente tabella.



SCAGLIONI DI I.S.E.E.	TARIFFA PERCENTUALE A CARICO DELL'UTENTE DA CALCOLARE SUL COSTO DEL SOGGIORNO
Fino a Lit. 9.381.000	25%
Da Lit. 9.381.001 a Lit. 12.000.000	60%
Da Lit. 12.000.001 a Lit. 14.000.000	75%
Da Lit. 14.000.001 a Lit. 17.000.000	90%
Oltre Lit. 17.000.000	100%

Il primo scaglione di I.S.E.E. sarà rivalutato annualmente con il variare del trattamento pensionistico al minimo, gli altri in base all'aumento dell'indice medio dei prezzi al consumo fornito dall'ISTAT.

ART. 7 – Per il calcolo del valore della situazione economica equivalente del nucleo si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 109 e dai successivi atti normativi. Per quanto riguarda l'indicatore della situazione patrimoniale, sarà assunto al 20% del proprio valore.

I criteri sono validi fino a quando non saranno emanati gli atti normativi previsti dal Decreto Legislativo n. 130/2000 o non venga approvato, in materia, un regolamento uniforme per tutti i Comuni della Zona Valdinievole.

ART. 8 – Il Comune effettuerà sulle dichiarazioni delle condizioni economiche del nucleo, controlli a campione e in ogni caso in cui il Responsabile ipotizzi si siano verificate irregolarità nell'autocertificazione. Nell'ambito dei suddetti controlli, in caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune attiverà i provvedimenti di competenza anche ai fini dell'eventuale recupero dei benefici concessi.

ART. 9 – L'ammissione degli utenti al soggiorno vacanze anziani avverrà secondo una graduatoria elaborata in ordine di protocollo di arrivo delle richieste.

L'ammissione avviene fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Le agevolazioni saranno concesse fino alla concorrenza dei fondi comunali stanziati per il servizio.

ART. 10 – La quota di partecipazione alla spesa dovrà essere versata in unica soluzione prima della partenza; in caso di forzata e documentata rinuncia prima della partenza, il Comune provvederà al rimborso; niente è dovuto in caso di rientro anticipato.

Approvato con delib. C.C. n. 8 del 26.3.2001